

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

relativi alla procedura aperta per la fornitura di elementi di sicurvia per il reintegro delle scorte di magazzino dei Centri di Servizio per la Sicurezza Autostradale (C.S.A.)

(ultimo aggiornamento il 21 novembre 2008)

1. *In riferimento al bando di gara in oggetto ed alle relative condizioni di partecipazione, si richiedono i seguenti chiarimenti:*

punto VI.3 lettera b) – “Giustificazioni dei prezzi”

“Le giustificazioni dovranno essere formulate secondo quanto riportato all’art.8 del Capitolato Speciale di appalto” ART. 8 – GIUSTIFICAZIONE DEI PREZZI: “...Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante terrà conto, inoltre, dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificatamente indicati nell’offerta e devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche della fornitura...”

Si richiede

- *il bando di gara non indica l’importo previsto per gli oneri di sicurezza. Quale cifra a base d’asta per oneri occorre prendere a riferimento per il calcolo del ribasso?*
- *per la valutazione della congruità dei costi della sicurezza rispetto all’entità e alle caratteristiche della forniture, l’Ente Appaltante si basa su indici specifici?*

Trattandosi di un appalto di pura fornitura di elementi necessari per il reintegro delle scorte di magazzino dei Centri di Servizio per la Sicurezza Autostradale, senza alcuna attività di posa in opera e senza necessità di espletare attività o procedure suscettibili di determinare interferenza di qualsiasi natura con l’attività propria della Stazione Appaltante, l’importo degli oneri derivanti da interferenze sono da considerarsi pari a zero e pertanto l’importo a base d’asta, da prendere in considerazione per il calcolo del ribasso, corrisponde all’importo complessivo a base d’appalto (€ 6.439.500,00).

Per la valutazione della congruità dei costi della sicurezza rispetto all’entità e alle caratteristiche della fornitura, la Stazione Appaltante, nell’ambito della procedura di verifica della congruità dell’offerta, terrà conto – tra l’altro - dell’attendibilità dei valori specificati dall’operatore partecipante alla gara, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 87 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella propria offerta.

Per la determinazione di tale valore l’offerente dovrà provvedere, con riferimento allo specifico appalto, alla stima ed alla quantificazione – anche sulla base del documento di valutazione dei rischi della propria azienda – dei costi da sostenere in relazione all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.

Rimane salva la facoltà della Società di richiedere, all’atto della verifica della congruità dell’offerta, l’esibizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria per confermare quanto dichiarato dal concorrente.

